

CONVENZIONE

tra

il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia**, con sede in Pavia, Piazza Tribunale 1, Pavia, CF 80008900187, in persona del Presidente *pro tempore*, Avv. Roberto Ianco, nato a Pavia il 15 luglio 1958 (CF NCIRRT58L15G388I) (di seguito, l'Ordine)

e

il **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia**, con sede in Pavia, Corso Strada Nuova 65, CF 80007270186 – Partita Iva 00462870189, in persona del Direttore *pro tempore*, Prof. Ettore Dezza, nato a Stradella (PV) il 24 gennaio 1951, CF DZZTTR51A24I968D (di seguito, il Dipartimento)

Visti

- gli articoli 40 e 41 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- il Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art 41, comma 13, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'art. 5 del medesimo Decreto;
- la Convenzione quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, dei Dipartimenti e delle Scuole di Giurisprudenza.

Considerato che

- è necessario predisporre una cornice normativa idonea a rendere effettiva la previsione di cui all'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e a consentirne l'applicazione da parte del Dipartimento e dell'Ordine, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge medesima.

Le parti convengono

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima Legge e dell'art. 5



del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n.70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi, la proficua conclusione degli studi universitari, l'effettiva frequenza dello studio professionale e il proficuo svolgimento del Tirocinio forense. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. Le parti potranno prevedere ulteriori forme di collaborazione e coordinamento, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.

Articolo 2

Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea e comunque abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto Privato IUS/ 01; Diritto Processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Articolo 3

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Pavia, è presentata dagli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell'Università di Pavia ed è altresì corredata:

a) da certificazione dell'Università attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Convenzione;

b) da autocertificazione, i cui contenuti saranno preventivamente e debitamente illustrati dal tutor accademico di cui all'art 4, attestante quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

c) da indicazione del professionista, munito del requisito di cui all'art 41, comma 6, lett a) della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, presso il quale si svolgerà il tirocinio, sottoscritto dal medesimo;

d) dall'indicazione del tutor accademico, sottoscritta dallo stesso, che sarà indicato dal Direttore del Dipartimento e scelto tra i docenti del medesimo Dipartimento;

e) dal progetto formativo.



2. Le forme di collaborazione di cui all'art. 1, comma 2, possono prevedere specifici criteri e modalità di redazione del progetto formativo di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo.

3. L'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 7, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 4

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi, l'effettiva frequenza dello studio professionale e delle attività correlate per almeno 15 ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previste dal progetto formativo di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera e).

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino alla attivazione dei perdetti corsi, il praticante deve conseguire nell'arco del semestre almeno 10 crediti formativi professionali, frequentando eventi formativi accreditati dall'Ordine.

3. Ai fini di cui al comma precedente, primo periodo, il Dipartimento può, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, convenire con l'Ordine l'istituzione e l'organizzazione dei corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest'ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.

4. Il tutor accademico vigila sull'effettiva e proficua partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui periodici con lo studente.

5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il coinvolgimento dello studente nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, secondo periodo, del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre è di 20.

7. L'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'art 8, comma 4, del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70.

8. Nel caso in cui si sia in presenza di progetti formativi di cui all'art.1, comma 2, d'intesa tra l'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in giurisprudenza.



9. Per garantire continuità al tirocinio forense e all'esercizio della professione nei casi in cui, il praticante studente universitario non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro l'anno successivo alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari non potrà avere l'effetto di cui al comma 7 e di cui al comma 12 dell'art. 41 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, entro il termine di cui al precedente comma, non provveda, entro 60 giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. La disposizione non si applica nei casi previsti dall'art. 15, comma 2, lettere a), b) e d), del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense per la formazione continua del 16 luglio 2014, n. 6.

11. Ai sensi dell'art. 41, comma 11, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'art. 42 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 5

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che deposita presso l'Ordine.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti l'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante, L'avvocato presso il quale è stato svolto il tirocinio e il tutor accademico devono essere sentiti. Si applica l'art 17, comma 7, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Articolo 6

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata biennale e potrà essere dalle parti anche tacitamente rinnovata. Ove dovessero manifestarsi esigenze di miglior funzionamento e di miglior efficacia



della Convenzione, essa potrà essere modificata di comune accordo anche prima della scadenza biennale.

Articolo 7

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n.70, della Convenzione quadro stipulata il 18 gennaio 2017 del Consiglio Nazionale Forense e dalla Conferenza dei Presidi e Direttori della Facoltà, dei Dipartimento e della Scuola di Giurisprudenza, e successive modificazioni e integrazioni.

Pavia, 14 marzo 2018

Il Direttore del Dipartimento, Prof. Ettore Dezza



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Roberto Ianco

